

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
L.A. GEELHOED
presentate il 24 giugno 2004 [\(1\)](#)

Causa C-126/03

Commissione delle Comunità europee

contro

Repubblica federale di Germania

«Inadempimento di uno Stato, artt. 8 e 11 della direttiva del Consiglio 92/50/CE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi – Contratto stipulato dal Comune di Monaco di Baviera senza tener conto delle prescrizioni europee in materia di bando di gara»

I – Introduzione

1. Nella causa in esame la Commissione considera la Repubblica federale di Germania inadempiente, in quanto il Comune di Monaco di Baviera ha concluso un contratto di trasporto di rifiuti con un'impresa privata senza rispettare le disposizioni previste dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi [\(2\)](#) (in prosieguo: la «direttiva 92/50»).

2. La questione su cui è imperniata questa causa è se il Comune di Monaco, in quanto ente locale, vada considerato come un'amministrazione aggiudicatrice in una fattispecie in cui esso stesso partecipa ad una procedura d'appalto, ed è pertanto offerente su un mercato (ma incarica un'impresa privata della prestazione di taluni servizi, senza indire allo scopo una gara d'appalto).

II – Contesto normativo

3. Ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva 92/50, con «appalti pubblici di servizi» si intendono contratti scritti a titolo oneroso, stipulati tra un prestatore di servizi da un lato ed un'amministrazione aggiudicatrice dall'altro, ad esclusione dei contratti menzionati nei punti da i a ix.

4. L'art. 1, lett. a), punto ii, della direttiva 92/50 esclude «gli appalti pubblici che vengono aggiudicati nei settori menzionati agli artt. 2, 7, 8 e 9 della direttiva 90/531/CEE e gli appalti che ottemperano alle condizioni dell'art. 6, paragrafo 2, della stessa direttiva».

5. A norma dell'art. 1, lett. b), della direttiva 92/50, con «amministrazione aggiudicatrice» si intendono lo Stato, gli enti locali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da detti enti o organismi di diritto pubblico.

6. Ai sensi dell'art. 8 della direttiva 92/50, gli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato IA vengono aggiudicati conformemente alle disposizioni dei titoli da III a VI.
7. L'art. 11, n. 1, stabilisce che nell'aggiudicare gli appalti pubblici di servizi le amministrazioni applicano le procedure definite nell'art. 1, lett. d), e) e f), adattate ai fini della presente direttiva.
8. A norma dell'art. 11, n. 3, lett. d), della direttiva 92/50, le amministrazioni possono aggiudicare appalti pubblici di servizi mediante procedura negoziata, non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara, nella misura strettamente necessaria, qualora per l'estrema urgenza, determinata da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione, non possano essere osservati i termini per la procedura aperta, ristretta o negoziata, di cui agli artt. 17-20. Le circostanze addotte per giustificare tale estrema urgenza non devono in nessun caso essere imputabili alle amministrazioni.

III – Fatti e fase precontenziosa

9. Nel novembre 1997 l'impresa per il trattamento dei rifiuti Donau-Wald mbH, un'amministrazione aggiudicatrice operante nel territorio di fornitura Donau-Wald, ha indetto una procedura di aggiudicazione per la prestazione di servizi aventi ad oggetto lo smaltimento termico dei rifiuti, per la quale hanno presentato offerte il Comune di Monaco, in qualità di gestore della centrale termica, nonché impianto di incinerimento dei rifiuti Monaco Nord, ed un'impresa privata di smaltimento di rifiuti, la società Rethmann Entsorgungswirtschaft GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Rethmann»).
10. I due offerenti avevano in precedenza concordato che, qualora l'appalto fosse stato aggiudicato al Comune di Monaco, la Rethmann avrebbe provveduto al trasporto dei rifiuti in qualità di subappaltatore, in quanto il Comune non disponeva di impianti di trasporto. Per contro, ove l'appalto fosse stato aggiudicato alla Rethmann, il Comune di Monaco, che disponeva di adeguata capacità di smaltimento, si sarebbe incaricato dello smaltimento dei rifiuti residui nella propria centrale di Monaco Nord.
11. Il 27 febbraio 1998 l'intero appalto è stato aggiudicato al Comune di Monaco. Nel rispetto di quanto in precedenza convenuto, il Comune di Monaco ha appaltato il trasporto dei rifiuti alla Rethmann, senza seguire la procedura prevista dalla direttiva 92/50.
12. La Commissione sostiene che il Comune di Monaco è un'amministrazione aggiudicatrice. Posto che l'appalto di servizi di trasporto non è stato aggiudicato seguendo la procedura prevista dalla direttiva 92/50, la Repubblica federale di Germania è inadempiente.
13. Dopo aver consentito al governo tedesco di presentare le proprie osservazioni, il 25 luglio 2001 la Commissione ha inviato un parere motivato. Non considerando soddisfacente la risposta del governo tedesco, pervenutale con lettera 30 ottobre 2001, la Commissione ha proposto il presente ricorso dinanzi alla Corte.
14. Nel ricorso in esame la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 92/50, in quanto il contratto di trasporto di rifiuti concluso dal Comune di Monaco è stato aggiudicato senza rispettare le disposizioni relative alla procedura previste dall'art. 8, in combinato disposto con l'art. 11, n. 1, della direttiva medesima, e di condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.
15. La Commissione ritiene che il Comune di Monaco sia un ente territoriale ai sensi dell'art. 1,

lett. b), della direttiva 92/50, che il trasporto dei rifiuti sia una prestazione di servizi ai sensi della categoria 16 dell'allegato IA alla direttiva, e che l'appalto per la prestazione di questo servizio dovesse pertanto essere aggiudicato a norma dell'art. 8 della direttiva, seguendo le disposizioni dei titoli da III a VI.

16. Il governo tedesco sostiene invece che non sussista alcuna violazione, in quanto il Comune di Monaco nel caso in esame non può essere considerato come un'amministrazione aggiudicatrice.

17. Il governo tedesco riconosce che in generale il Comune di Monaco deve essere considerato un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi della direttiva e che la conclusione di un contratto di trasporto con un valore superiore alla soglia limite corrisponde alla definizione di appalto pubblico di servizi ai sensi dell'art. 1, lett. a), in combinato disposto con la categoria 16 dell'allegato IA alla direttiva 92/50. Avendo riguardo all'obiettivo e alla portata della direttiva, tuttavia, le citate disposizioni non sarebbero applicabili alla fattispecie in esame.

18. Nel merito il governo adduce le seguenti motivazioni. In primo luogo il Comune di Monaco in caso non è il richiedente dei servizi di trasporto di rifiuti. Inoltre la prestazione oggetto dell'appalto non è avvenuta nell'ambito dell'esercizio di compiti di interesse generale che devono essere svolti dal Comune di Monaco, ma riguarda un'attività economica da essi distinta, ossia la gestione della centrale termica che è anche impianto di smaltimento dei rifiuti. Siffatta attività economica è di per sé soggetta a concorrenza.

19. Il governo tedesco spiega ancora che il Comune di Monaco non avrebbe mai potuto offrire i suoi servizi alla regione Donauwald senza essersi previamente assicurato la disponibilità dei servizi di trasporto della Rethmann. Se anche per questi servizi avesse dovuto essere espletata una procedura di appalto, i servizi di trasporto prestati dalla Rethmann sarebbero stati due volte oggetto di procedure aperte di appalto. A giudizio del governo tedesco non ha alcun senso indire «un appalto all'interno di un appalto».

20. Esso osserva poi che nell'aggiudicazione di questo appalto non sono interessati fondi pubblici. Inoltre, a norma dell'art. 1, lett. a), punto ii, della direttiva 92/50, in combinato disposto con l'art. 7 della direttiva 93/38 [\(3\)](#), l'appalto sarebbe escluso da una procedura di aggiudicazione. Quest'ultima disposizione stabilisce infatti che quella direttiva non è applicabile agli appalti assegnati a scopo di rivendita o di locazione a terzi.

21. Infine il governo tedesco osserva che è praticamente impossibile avviare una procedura di appalto per la parte che dovrà essere eseguita in subappalto, ancora prima di espletare una procedura pubblica di appalto a cui partecipa lo stesso Comune di Monaco. In primo luogo l'appalto in quel momento è ancora ipotetico. In secondo luogo il periodo intercorrente tra la data dell'invito a presentare offerte e quella per la presentazione delle stesse è troppo breve per consentire l'espletamento di un'intera procedura di appalto. Il risultato sarebbe il medesimo ove si considerasse di aggiudicare il trasporto dei rifiuti in subappalto mediante una procedura di appalto successiva. Quest'ultima eventualità incontrerebbe inoltre un'ulteriore difficoltà pratica, infatti per dimostrare di soddisfare le qualificazioni e i criteri di idoneità richiesti, l'offerente deve rendere nota l'identità di un eventuale subappaltatore al momento della presentazione dell'offerta.

22. Dato che i servizi in oggetto vengono prestati nell'ambito della gestione della centrale termica Monaco Nord, il governo tedesco perviene alla conclusione che il Comune di Monaco, nella fattispecie in esame, non può essere considerato come un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 1, lett. b), della direttiva 92/50.

23. Qualora invece il Comune di Monaco venisse considerato come un'amministrazione aggiudicatrice, il governo tedesco ritiene di poter invocare la deroga prevista dall'art. 11, n. 3, lett. d), della direttiva 92/50. A giudizio del governo tedesco, data la brevità del periodo

intercorrente tra l'invito a presentare offerte e la data della presentazione delle medesime doveva ritenersi sussistere l'urgenza necessaria per aggiudicare l'appalto in esame, un'urgenza imprevista derivante dalla natura stessa della questione, per il fatto che lo stesso Comune di Monaco partecipava ad un'altra procedura come offerente.

IV – Valutazione

24. La presente causa verte sulla questione se il Comune di Monaco debba essere considerato un'amministrazione aggiudicatrice e se avrebbe pertanto dovuto appaltare i servizi di trasporto, oppure se operasse esso stesso come offerente di servizi sul mercato, senza quindi essere tenuto ad appaltare i servizi da esso ottenuti a titolo di subappalto, come sostiene invece il governo tedesco.

25. A questo riguardo il governo tedesco invoca un approccio funzionale della nozione di «amministrazione aggiudicatrice», e ritiene di rinvenire indicazioni in questo senso sia nell'obiettivo e nella portata della direttiva, sia nella giurisprudenza della Corte [\(4\)](#). Questo governo ritiene pertanto di poter concludere che le disposizioni sugli appalti pubblici non si applicano ad un'amministrazione che operi su un mercato come offerente. Esso ha inoltre rilevato che il servizio di smaltimento di rifiuti nella regione Donau-Wald non rientra nei compiti attribuiti dalla legge al Comune di Monaco e che il contratto di smaltimento dei rifiuti in quella regione è stato ottenuto alle normali condizioni di concorrenza.

26. Osservo innanzi tutto che il Comune di Monaco è un ente locale. Questa circostanza non viene negata neppure dal governo tedesco. L'art. 1, lett. b), della direttiva 92/50 stabilisce che lo Stato, gli enti locali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da detti enti o organismi di diritto pubblico devono essere considerati amministrazioni aggiudicatrici. Ne consegue che un ente locale, come ha giustamente osservato anche la Commissione, è per definizione un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi della direttiva. Secondo una costante giurisprudenza della Corte [\(5\)](#), siffatta qualità di amministrazione aggiudicatrice è determinante al fine dell'applicabilità della direttiva 92/50, a prescindere dalla natura dell'oggetto dell'appalto. Siffatto oggetto non deve necessariamente essere correlato all'esercizio dei poteri pubblici dell'ente locale, ma può anche riguardare attività prive di carattere pubblico. Allo stesso modo è irrilevante che l'amministrazione intervenga in qualità di richiedente o di offerente, come ha sostenuto invece il governo tedesco.

27. In ogni caso il Comune di Monaco, non disponendo della capacità di trasporto necessaria e necessitando pertanto dei servizi di un terzo, può essere considerato come richiedente.

28. Anche qualora l'amministrazione aggiudicatrice stessa operi sul mercato come offerente, ma affidi parti dell'appalto in subappalto ad un terzo, non può infatti escludersi che nella selezione di quest'ultimo essa si avvalga di criteri diversi da quelli strettamente economici e che nel corso della fase di realizzazione utilizzi risorse pubbliche.

29. In merito alla giurisprudenza invocata dal governo tedesco a sostegno della sua tesi [\(6\)](#), occorre considerare che questa riguarda la questione se l'organismo sia pubblico o meno. Un organismo deve essere considerato pubblico quando siano soddisfatti tre criteri cumulativi: l'organismo è stato istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale, aventi carattere non commerciale, ha personalità giuridica ed è strettamente connesso con uno Stato, con un ente territoriale o con un altro organismo di diritto pubblico. Diversamente da un ente locale, dunque, un organismo di diritto pubblico non è per definizione un'amministrazione aggiudicatrice. Tuttavia, qualora siano soddisfatti i tre criteri cumulativi, anche un organismo pubblico è per definizione un'amministrazione aggiudicatrice a cui sono senz'altro applicabili le disposizioni procedurali previste dalla detta direttiva, senza riguardo al fatto se l'appalto dei servizi considerati abbia ad oggetto o meno taluni compiti di interesse generale e se questi vengano svolti secondo i meccanismi del mercato.

30. In merito rinvio anche alla sentenza Mannesmann Anlagenbau Austria [\(7\)](#), in cui la Corte ha chiarito che l'art. 1, lett. a), della direttiva non fa alcuna distinzione tra gli appalti pubblici di lavori, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice per adempiere il suo compito di esercitare funzioni di interesse generale e quelli che con tale compito non hanno alcun rapporto, e che la mancanza di una distinzione del genere si spiega con la volontà di eliminare il rischio che gli offerenti o i candidati nazionali siano preferiti nell'attribuzione di appalti da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.

31. Nella fattispecie in esame pertanto non rileva che l'attività non riguardi un compito di interesse generale e non utilizzi fondi pubblici. Dalla direttiva consegue che gli enti che si qualificano come amministrazioni aggiudicatrici devono assegnare gli appalti secondo le norme della medesima. Ciò vale pertanto anche nel caso in cui la stessa amministrazione aggiudicatrice operi sul mercato come offerente, ma affidi talune parti dell'appalto ad un terzo in subappalto. Non si può infatti escludere che nella selezione del terzo essa si avvalga di criteri diversi da quelli economici e che nel corso della fase di realizzazione vengano impiegate risorse pubbliche.

32. Osservo incidentalmente che condivido la tesi della Commissione secondo cui il Comune di Monaco avrebbe potuto costituire un'entità giuridica autonoma se avesse voluto offrire servizi a terzi nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Qualora persegua scopo di lucro, subisca le perdite connesse all'esercizio della sua attività e non eserciti poteri pubblici, siffatta entità non è un organismo di diritto pubblico né un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi della direttiva. In tale ipotesi non trovano applicazione alla sua attività neppure le direttive comunitarie relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici. Infatti un'entità che persegue uno scopo di lucro e che si assume i rischi connessi alla propria attività non si impegnerà di regola in un procedimento di aggiudicazione di un appalto a condizioni che non siano economicamente giustificate [\(8\)](#).

33. La Repubblica federale di Germania ha sostenuto che un appalto all'interno di un altro non è prescritto neppure dal diritto europeo sugli appalti, rinviando in merito al disposto dell'art. 1, lett. a), punto ii, della direttiva 92/50, che esclude taluni appalti dall'ambito di applicazione di questa direttiva, e richiamando anche l'art. 7 della direttiva settoriale 93/38. Secondo tale disposizione, che, a giudizio del governo tedesco, grazie al meccanismo di rinvio sarebbe applicabile anche alla direttiva 92/50, sono esclusi dall'ambito di applicazione di quella direttiva gli appalti assegnati a scopo di rivendita o di locazione a terzi. Il fondamento di tale deroga consisterebbe nel fatto che la vendita del bene richiesto avviene in linea di principio in un contesto di libera concorrenza e che, grazie alla disciplina commerciale che ne deriva, un'amministrazione aggiudicatrice di quel settore di norma non tenderà a favorire taluni offerenti per motivi non economici. La medesima situazione si presenterebbe nella fattispecie in esame.

34. Non condivido questa tesi della Repubblica federale di Germania. Lo scopo dell'art. 1, lett. a), punto ii, della direttiva 92/50, è quello di escludere dalla direttiva 92/50 gli appalti riguardanti i settori disciplinati dalla direttiva settoriale 90/531, nel frattempo sostituita dalla direttiva settoriale 93/38, in quanto essi rientrano nel campo di applicazione di quest'ultima. Si tratta pertanto, come ha osservato anche la Commissione, di un criterio di delimitazione tra le direttive 92/50 e 93/38, analogo a quello rilevabile tra la direttiva 93/36 [\(9\)](#) e la direttiva 93/37 [\(10\)](#). Solo laddove sia applicabile la direttiva che disciplina un determinato settore può svolgere un ruolo l'art. 7 di tale direttiva. Nella fattispecie tuttavia non si applica la direttiva 93/38, ma la direttiva 92/50, ciò implica che l'art. 7 della direttiva 93/38 non trova applicazione, né può essere applicato per analogia.

35. Anche l'argomento addotto dal governo tedesco, secondo cui non sarebbe stato possibile, né in precedenza, né a posteriori, indire una procedura di appalto per taluni servizi che avrebbero dovuto essere prestati in subappalto nell'ambito della gara cui ha partecipato lo stesso Comune di Monaco, è inefficace. In primo luogo, questo non può essere un motivo per eludere le disposizioni

europee sugli appalti. Inoltre dai documenti del fascicolo risulta che né la pubblicazione, né le condizioni della gara d'appalto prescrivevano la condizione che l'offerente dovesse rendere previamente nota l'identità di un eventuale subappaltatore. Dalle condizioni della gara d'appalto emerge chiaramente che il subappalto era consentito. In tal caso esso avrebbe dovuto avvenire alle normali condizioni di concorrenza e l'appaltatore sarebbe stato tenuto a comunicare successivamente il nome del subappaltatore, su richiesta del committente.

36. Infine il governo tedesco ritiene che, qualora il Comune di Monaco nella fattispecie in esame dovesse essere considerato come un'amministrazione aggiudicatrice, debba essergli consentito invocare la deroga prevista dall'art. 11, n. 3, lett. d), della direttiva 92/50. In considerazione dei termini da rispettare non sarebbe infatti stato possibile indire una procedura di (sub)appalto per i servizi di trasporto prima dell'espletamento dell'appalto principale .

37. A tale proposito, si deve innanzitutto rilevare che le disposizioni dell'art. 11, n. 3, della direttiva 92/50, che autorizzano deroghe alle norme miranti a garantire l'efficacia dei diritti conferiti dal Trattato nel settore degli appalti pubblici di servizi, devono essere interpretate restrittivamente e che l'onere di dimostrare l'effettiva sussistenza delle circostanze eccezionali che giustificano una deroga grava su colui che intenda avvalersene [\(11\)](#).

38. A norma dell'art. 11, n. 3, lett. d), della direttiva 92/50, la pubblicazione di un bando di gara per un appalto può essere omessa in determinate circostanze, segnatamente nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario qualora non possano essere osservati i termini a seguito di avvenimenti non prevedibili per l'amministrazione. Per poter validamente invocare siffatta deroga deve pertanto essere accertata senza possibile contestazione la sussistenza di un'estrema urgenza, che fosse per di più imprevedibile.

39. Da quanto sopra osservato consegue tuttavia che la gara di (sub)appalto avrebbe potuto essere indetta anche successivamente. Pertanto il governo tedesco non può sostenere che nella fattispecie non fosse possibile una gara d'appalto dei servizi di trasporto controversi e non può neppure invocare la presenza di un fattore di imprevedibilità, ai sensi dell'art. 11, n. 3, lett. d), della direttiva 92/50. Osservo, ad abundantiam, che sembra alquanto paradossale che un'amministrazione aggiudicatrice, che concorre per un appalto sapendo anticipatamente che per ottenerlo dovrà affidarne una parte sostanziale ad un subappaltatore, non sia in grado di fare quanto necessario per assicurarsi di poter soddisfare gli obblighi ad essa imposti dalla direttiva. Ritengo pertanto insostenibile l'argomento vertente sulla lunghezza dei tempi richiesti dalla procedura di (sub)appalto.

40. In base alle considerazioni che precedono, condivido il giudizio della Commissione secondo cui il governo tedesco non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 92/50. La violazione permane tuttora, in quanto il contratto controverso è stato stipulato per 25 anni.

41. Con riguardo a quest'ultima considerazione il governo tedesco ha anche affermato di non essere in nessun caso tenuto a risolvere anzitempo il contratto. Ciò sarebbe in primo luogo impossibile, in quanto il contratto nulla prevede in merito, e sarebbe inoltre incompatibile con il brocardo *pacta sunt servanda*. In secondo luogo questo governo rinvia al disposto dell'art. 2, n. 6, della direttiva 89/665 [\(12\)](#), che consente agli Stati membri di mantenere in vigore gli effetti di contratti stipulati in violazione delle direttive sull'aggiudicazione degli appalti pubblici.

42. Effettivamente la menzionata disposizione offre agli Stati membri la possibilità di limitare i poteri degli organi responsabili delle procedure di ricorso, dopo la stipulazione di un contratto in seguito all'aggiudicazione dell'appalto, alla concessione di un risarcimento danni a qualsiasi persona lesa da una violazione (tutelando così il legittimo affidamento dei contraenti). Come ho già affermato nelle conclusioni da me presentate per le cause riunite C-20/01 e C-28/01 – in cui era in

discussione il problema della ricevibilità – ciò non esclude affatto la possibilità e l'opportunità di una procedura di inadempimento. Al contrario, le parti potenzialmente lese possono avere un interesse a siffatta declaratoria da parte della Corte.

43. Desidero comunque sottolineare che gli Stati membri non possono eludere a piacimento le conseguenze che in base al diritto comunitario sono collegate a ripetute violazioni delle direttive sugli appalti invocando il brocardo *pacta sunt servanda* e il principio della tutela del legittimo affidamento. In ultima istanza essi devono rendersi garanti del rispetto di quelle direttive, nei limiti dei loro poteri.

44. Dato che la Commissione nel presente procedimento non ha sollevato questioni inerenti a questa problematica, non occorre approfondire questo aspetto.

V – Conclusione

45. In base a quanto precede suggerisco alla Corte di:

- 1) dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 8 in combinato disposto con l'art. 11, n. 1, della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi;
- 2) condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

1 – Lingua originale: l'olandese.

2 – GU L 209, pag. 1.

3 – Direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 199, pag. 84).

4 – Il governo tedesco rinvia tra l'altro ai primi quattro 'considerando' della direttiva 92/50, alle sentenze 20 settembre 1988, causa 31/87, Beentjes (Racc. pag. 4635, pag. 11), e 10 novembre 1998, causa C-360/96, BFI Holding (Racc. pag. I-6821, punto 62).

5 – V., ad esempio, sentenze 18 novembre 1999, causa C-107/98, Teckal (Racc. pag. I-8121), e 12 luglio 2001, causa C-399/98, Ordine degli Architetti e a. (Racc. pag. I-5409).

6 – Tra le altre, sentenze 10 novembre 1998, BFI Holding (cit. alla nota 4) e 10 maggio 2001, cause riunite C-223/99 e C-260/99, Agorà e Excelsior (Racc. pag. 3605).

[7](#) – Sentenza 15 gennaio 1998, causa C-44/96 (Racc. pag. I-73, punto 32). Tale sentenza riguardava la direttiva 93/37 (appalti pubblici di lavori). V., per un'interpretazione nello stesso senso nell'ambito della direttiva 92/50 (appalti pubblici di servizi) e direttiva 93/36 (appalti pubblici di forniture), rispettivamente, sentenze BFI Holding (cit. alla nota 4) e 27 febbraio 2003, causa C-373/00, Adolf Truley (Racc. pag. I-1931).

[8](#) – Sentenza 22 maggio 2003, causa C-18/01, Korhonen e a. (Racc. pag. I-5321, punto 51).

[9](#) – Direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1).

[10](#) – Direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54).

[11](#) – Sentenza 10 aprile 2003, cause riunite C-20/01 e C-28/01, Commissione/Germania (Racc. pag. I-3609).

[12](#) – Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33).